

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-347 del 21/01/2025
Oggetto	RILASCIO DI CAMBIO TITOLARITA' CON DINIEGO DI VARIANTE IN AUMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) TITOLARE: IL COLTRO DI LEONARDO HAGEDOORN c MANDATARIO GRUPPO DI UTENTI CODICE PRATICA N. BO18A0011/24VR
Proposta	n. PDET-AMB-2025-370 del 21/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventuno GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RILASCIO DI CAMBIO TITOLARITA' CON DINIEGO DI VARIANTE IN AUMENTO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

TITOLARE: IL COLTRO DI LEONARDO HAGEDOORN - MANDATARIO GRUPPO DI UTENTI

CODICE PRATICA N. BO18A0011/24VR

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della L.R. n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 238/1999;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione regionale n. 5864 del 18/12/2019 di concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea, con scadenza al 31/12/2028 (pratica BO18A0011) rilasciata alla **Ditta PALAZZO DEL BOSCO GRANS FRANCOISE DI FREDIANI GIOVAN BATTISTA**, P.IVA: 03596881205:

- mediante un pozzo esistente costituito da una colonna di captazione in PVC di diametro di 180 mm, della profondità di 82 m, con un unico tratto filtrante da 64 a 76 m dal p.c. in corrispondenza di uno strato di ghiaie prevalenti, equipaggiato con un'elettropompa sommersa di potenza di 9 kW, ubicato in comune di San Lazzaro di Savena (BO), nel NCT del medesimo comune al Foglio 30 mappale 45;

- con una portata massima di **2 l/s** per complessivi **2073,7 mc/anno**, ad uso irrigazione agricola di estensione di 1,6 ha, occupato da colture a drupacee per ha 0,4 e a vigneto per ha 1,2;

- con le seguenti prescrizioni:

- di porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi prelevati;
- effettuare la misura del livello piezometrico statico della falda, almeno due volte l'anno, una in aprile-maggio e l'altra in ottobre-novembre. I dati relativi alle suddette misure dovranno essere trasmessi all'Autorità di Bacino del Reno e per conoscenza a questa Struttura, entro il 30 marzo di ogni anno;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/59791 del 29/03/2024 e successiva integrazione assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/147015 del 09/08/2024 (procedimento BO18A0011/24VR), con la quale **la Ditta IL COLTRO DI LEONARDO HAGEDOORN**, P.IVA: 04224791204:

- **ha chiesto il cambio titolarità**, a seguito di manifestato interesse all'uso del pozzo sopra richiamato, utilizzato per

l'irrigazione agricola di terreni di proprietà, in qualità di mandatario di gruppo di utenti costituito da:

- **Ditta IL COLTRO DI LEONARDO HAGEDOORN**, P.IVA: 04224791204, mandatario, come sopra identificato;

- **Ditta PALAZZO DEL BOSCO GRANS FRANCOISE DI FREDIANI GIOVAN BATTISTA**, P.IVA: 03596881205

- **ha chiesto** la **variante sostanziale** in aumento di prelievo a 6834 mc/annui,

considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di variante sostanziale con cambio titolarità, ai sensi dell'art. 28 e 31 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione è "irrigazione agricola", ai sensi dell'art. 152 della L.R. n.3/1999 comma 1 e 2, lett. a), come dalle DGR citate in premessa;

dato atto che in data 20/11/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 320 in data 09/10/2024 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

considerato che la derivazione è ubicata all'interno dell'area SIC-ZPS IT4050001 / Parco Regionale "Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa" e rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

preso atto:

- del preavviso di diniego comunicato dall'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale**, al proponente, ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90, in cui si valuta che l'aumento di prelievo richiesto appare in contrasto con l'art. 63 del regolamento del Parco regionale

che esclude automaticamente i nuovi prelievi da pozzi e acque sotterranee;

- del successivo Nulla Osta e della valutazione di incidenza dell'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale**, rilasciato con atto n. 178 del 14/08/2024 e acquisito agli atti in data 19/08/2024, con Prot. n. PG/2024/149831, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2005 e della DGR 1191/2007 così come precisato con DGR 1174/2023 - Nuova VINCA, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni, di cui si richiama in particolare la seguente:

- limitare il prelievo richiesto al quantitativo annuo massimo già vigente pari a 2073,7 mc/annui riconosciuto con la concessione in essere all'Azienda Agricola Palazzo del Bosco Grans Francoise di Frediani Giovan Battista e di cui si andrebbe a condividere il prelievo autorizzato;

ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**)

- del parere del Consorzio di Bonifica Renana acquisito agli atti in data 17/10/2024 con Prot. n. PG/2024/187616, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, nel quale si comunica che ad oggi non è possibile attivare una fornitura di acque consortili sufficiente e in modo continuativo;

- della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 con Prot. n. PG/2024/163883 in data 11/09/2024 all'Ente Città Metropolitana di Bologna che pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

verificato che i quantitativi richiesti in variante **sono in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico

sotterraneo "Conoidi Montane e Sabbie Gialle Orientali, codice 0660ER DET1 CMSG; caratterizzato da stato quantitativo buono e in assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; soggiacenza piezometrica minore di 15 m dal p.c. e trend positivo; caratterizzato da subsidenza con velocità costante -2,5/0 mm/a nel periodo 2016-2021;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto moderato e criticità bassa e pertanto non comporta un rischio ambientale (**attrazione**) per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

considerato che:

- il parere dell'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale**, ha carattere vincolante, per cui non possono essere autorizzati aumenti dei volumi di prelievo rispetto a quelli fissati nella concessione oggetto di variante;
- i volumi richiesti in variante sono in eccesso rispetto a quelli previsti dalla pianificazione di settore;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti si comunica:

- l'assenso al cambio titolarità della concessione richiesta;

- il diniego alla variante in aumento di prelievo;

alle condizioni indicate nel presente atto, di cui si richiamano le seguenti:

- *Il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di 2 l/s per complessivi **2073,7 mc/anno**;*
- **di continuare** il monitoraggio dei volumi annuali di prelievo e del livello piezometrico della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno, prima e dopo la stagione irrigua;

- di **trasmettere** all'amministrazione concedente i dati di volume e di prelievo misurati, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di importo € 195,00;
- del canone di concessione per l'anno 2024 pari a € 14,24;
- del deposito cauzionale pari a € 250,00

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/7793 del 15/01/2025;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla Ditta **IL COLTRO DI LEONARDO HAGEDOORN**, P.IVA: 04224791204, **in qualità di mandatario di gruppo di utenti, il cambio titolarità della concessione a derivare acqua pubblica sotterranea** in comune di San Lazzaro di Savena (BO), sul terreno censito nel NCT del comune di San Lazzaro di Savena (BO), al Foglio 30 mappale 45, riconosciuta con determinazione n. 5864 del 18/12/2019 **e di denegare la variante in aumento di prelievo,**

alle seguenti condizioni:

a) il prelievo è stabilito con una portata massima di **2 l/s** e un volume annuo massimo di **2073,7 mc/anno**, ad uso **irrigazione agricola**;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la scadenza della presente concessione **è stabilita**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2033**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina,

contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire inoltre che **ulteriori condizioni e prescrizioni inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS IT4050001 / Parco Regionale "Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa"** da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nella valutazione di incidenza e Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale acquisito agli atti con Prot. n. PG/2024/149831 in data 19/08/2024 con atto n. 178, ai sensi della L.R. 6/2005, allegato al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**)

4) di stabilire che il canone annuale per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è ricalcolato in **€ 14,24= per l'anno 2024, che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, **è stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna"

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di notificare il presente atto al solo titolare della domanda di concessione in qualità di mandatario di gruppo di utenti e referente per i rapporti col Servizio concedente, ai sensi del comma 4, art. 5 del R.R. 41/2001;

14) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale

per gli aspetti di competenza;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla **Ditta IL COLTRO DI LEONARDO HAGEDOORN**, P.IVA: 04224791204 **in qualità di mandatario di gruppo di utenti.**

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo "*Conoidi Montane e Sabbie Gialle Orientali, codice 0660ER DET1 CMSG*", mediante il pozzo ubicato sul terreno censito nel NTC del comune di San Lazzaro di Savena (BO) al Foglio 30 mappale 45 nel punto di coordinate geografiche UTM RER X: 693743 Y: 924159, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

l'opera di presa è costituita da un pozzo profondo 82 m dal p.c., costituito da una colonna di captazione di diametro di 180 mm in PVC fino a fondo pozzo, con un unico tratto filtrante da 64 a 76 m dal p.c. in corrispondenza di uno strato di ghiaie prevalenti;

la captazione avviene tramite una elettropompa sommersa GRUNDFOS AISI304 di potenza di 9 kW, regolata alla massima portata di 2 l/s, con tubo di mandata di 25,4 mm su cui è inserito il dispositivo per le misure dei volumi di prelievo;

Il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **2 l/s** per complessivi **2073,7 mc/anno**.

La risorsa è utilizzata ad uso irrigazione agricola di un terreno di estensione di 2,2 ha, occupato da colture a drupacee per ha 0,4, a vigneto per ha 1,2 e a ortaggi per 0,6 ha. Tale uso è assimilabile a "*irrigazione agricola*", di cui all'art. 152, comma 1, lettera a), della L.R. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite contatore volumetrico inserito nel tubo di mandata di 25,4 mm;

Il monitoraggio del corpo idrico oggetto del prelievo avviene tramite misuratore manuale della soggiacenza;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il Concessionario deve:

- **continuare** il monitoraggio dei volumi annuali di prelievo e del livello piezometrico della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno, prima e dopo la stagione irrigua;
- **trasmettere** all'amministrazione concedente i dati di volume e di prelievo misurati, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nella valutazione di incidenza e Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS IT4050001 / Parco Regionale "Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa", e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**allegato 1**).

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità

dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni

competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, **è stabilita**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2033**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2033**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la

situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli

obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.